



Convegno: Il piano industriale di una società a controllo pubblico

San Zeno Open Plant
12.12.2014

San Zeno – Arezzo

Intervento:

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e dell'Assemblea dei soci

Relatore: **Avv. Lorenzo Crocini**

Aisa Impianti S.p.A.

Tecnicamente qualificabile come società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, operante nel settore dei servizi pubblici di igiene urbana.


Principio di autonomia statutaria

Dlgs. n.6/2003 sancisce il diritto della compagine a strutturarsi secondo un sistema di amministrazione e controllo di tipo *tradizionale*, ovvero *monistico* o *dualistico*.


Art. 2380 c.c. > in assenza di previsioni statutarie si intenderà adottato il sistema tradizionale - basato sull'attribuzione delle funzioni di amministrazione e controllo rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

ORGANI DELLA S.p.A.
(Artt. 2363 - 2409 - noviesdecies - c.c.)

IN SISTEMA ORDINARIO
che vige in difetto di un'esplicita opzione dello Statuto
per uno degli altri due sistemi



Modello Tradizionale



ORGANI DELLA S.p.A.
(Artt. 2363 - 2409 - *noviesdecies* - c.c.)

IN SISTEMA MONISTICO

che vige quando lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (art. 2409 - *sexiedecies* c.c.)

ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

nominato
dall'ASSEMBLEA

REVISORE
CONTABILE

nominato
dall'ASSEMBLEA


COMITATO PER IL
CONTROLLO SULLA
GESTIONE

nominato dal e in seno
del CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Modello monistico

Idea di fondo: unico organo amministrativo, i cui componenti condividono stesse responsabilità di fronte alla società ed ai suoi azionisti, ed all'interno del quale è convenuta una ripartizione di compiti tra direzione e controllo, ovvero gestione operativa e sorveglianza

Modello dualistico




idea di fondo: gli azionisti - se adeguatamente rappresentati in Consiglio di sorveglianza - possono esercitare un controllo continuo ed efficace sull'attività del management. Per le società a partecipazione pubblica, tale sistema può consentire agli esponenti politici - nominati nel Consiglio di sorveglianza - di riservarsi un ruolo di indirizzo senza che vi sia un'ingerenza diretta nella gestione. Il Consiglio di sorveglianza > controllo e gran parte delle competenze dell'Assemblea.

Le diverse prerogative dell'organo amministrativo e dell'assemblea nel modello tradizionale

Agli amministratori spetta in modo esclusivo la gestione dell'impresa e il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (v. art. 2380 bis c.c.).
Rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società` (art. 2384, comma primo).

Art. 2364, comma primo, n. 5 c.c.

l'Assemblea ordinaria può deliberare sulle
*«autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto
per il compimento di atti degli amministratori, ferma
in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti»*. art. 2364, comma primo, n. 4 c.c.
consentiva all'Assemblea degli azionisti di deliberare
*«sugli altri oggetti attinenti alla gestione della
società riservati alla sua competenza dall'atto
costitutivo o sottoposti al suo esame dagli
amministratori»*.



Invalidità della delibera assembleare e delle originarie clausole statutarie che devolvevano alla competenza assembleare decisioni relative alla gestione dell'impresa sociale o subordinavano all'autorizzazione assembleare categorie indeterminate di operazioni relative all'amministrazione della società.

SPOSTAMENTO
ALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO DI
COMPETENZE
TRADIZIONALMENTE
ASSEMBLEARI

Art. 2365, comma secondo,
possibilità di attribuire alla competenza dell'organo amministrativo
deliberazioni concernenti:

- fusione semplificata di cui agli artt. 2505 e 2505-bis
- istituzione o soppressione di sedi secondarie,
- indicazione degli amministratori con rappresentanza della società
- la riduzione del capitale per recesso del socio,
- trasferimento sede sociale nel territorio nazionale,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

L'organo amministrativo può acquisire le linee di indirizzo dell'ente e concretizzarle in atti specifici - schema di Piano Industriale e Budget > comma terzo dell'art. 2381 Cod. civ., che specifica che (il Cda) *«quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società`»*.

Nella s.p.a. post riforma all'Assemblea competono solo le rigide competenze civilistiche (nomina e revoca di amministratori e sindaci, approvazione del bilancio)

Statuto

Statuto > autorizzazione Assemblea per decisioni di rilevante impatto strategico > ferma la piena responsabilità degli amministratori > responsabilità per procedure di pianificazione/programmazione (la srl può viceversa prevedere, in capo all'Assemblea e/o ai singoli soci, piene competenze gestionali, di cui assume la relativa responsabilità, v. art. 2476 comma 7 c.c.)

Strumenti di controllo dei
soci
sull'attività degli
amministratori

Di tipo preventivo

- 1 Predisposizione di statuto e patti parasociali
- 2 Redazione del contratto di servizio
- 3 Amministratori e/o sindaci di nomina pubblica

Di tipo concomitante

- 1 Partecipazione alle assemblee (ordinarie e straordinarie)
- 2 Diritti di ispezione
- 3 Approvazione del bilancio
- 4 Attivazione dell'organo di controllo interno

Il disposto dell'art.

2449 c.c.

Art. 2449 c.c.: disciplina generale civilistica delle società con partecipazione pubblica. Lo statuto può conferire agli enti soci la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero di componenti del consiglio di sorveglianza, che sia proporzionale alla partecipazione al capitale sociale: questi soggetti possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati, ma, per ogni altro aspetto, essi hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi degli altri membri nominati dall'assemblea.

Il complessivo regime giuridico delle società con partecipazione pubblica, per ciò che attiene al profilo organizzativo, è lo stesso previsto dal Codice Civile per le comuni società private.

Il disposto dell'art.

2449 c.c.

Al socio pubblico spetta l'esercizio di quegli stessi poteri (privatistici) che il c.c. riconosce al socio privato [in questo senso, Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2011, n. 28329]. Il diritto societario non prevede alcuno strumento mediante il quale il socio pubblico possa assumere, solo perché "pubblico", una preminenza rispetto al socio privato, neanche nelle ipotesi in cui dovessero trovare applicazione le soprarichiamate disposizioni dell'attuale art. 2449 c.c..

Il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo

D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha introdotto nell'ordinamento delle società di capitali il principio di "adeguatezza" dell'organizzazione societaria, che «era pressoché ignoto alla problematica giuridica anteriforma».

Il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo

Il comma 3 dell'art. 2381 c.c. dispone che il c.d.a. «*sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società*», laddove il comma 5 dello stesso articolo specifica che «*gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*».

Il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo

Il comma 1 dell'art. 2403 c.c. attribuisce al collegio sindacale il dovere di vigilare *«sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»*.

Il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo

Assetto adeguato «alla natura e alle dimensioni dell'impresa».

- “dimensioni” dell'impresa, dall'art. 2083 c.c. (nozione di piccolo imprenditore)
- “natura” art. 2195 c.c. (imprenditori soggetti ad obbligo di iscrizione del Registro delle Imprese).

Il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo

L'obbligo di munirsi di "assetti adeguati" è stato formalmente contemplato soltanto per le società per azioni, anche se può ritenersi vigente un autentico "*principio di adeguatezza*" degli assetti organizzativi delle società - interpretazione estensiva degli artt. 2381, 2403 citati e 2392 (Responsabilità degli amministratori verso la società) c.c..

Il ruolo del collegio sindacale

Elaborazione del piano industriale aziendale > elemento di adeguatezza dell'assetto organizzativo interno al perimetro di responsabilità dell'organo amministrativo > soggetto alla valutazione professionale del collegio sindacale, costituendo uno strumento di programmazione/pianificazione volto a rendere razionali le scelte strategiche della società.

Ai sindaci non compete mai un controllo di merito sull'opportunità o la convenienza delle scelte di gestione dell'organo amministrativo, ma l'approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte, nell'ambito della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza dell'assetto organizzativo.

Il ruolo del collegio sindacale

Il Collegio valuterà pertanto:

- La diligenza professionale nella condotta degli amministratori in relazione alla natura dell'incarico assunto (v. art. 1176 comma secondo c.c.);
- L'adeguatezza dell'apparato organizzativo dell'impresa in relazione alle operazioni poste in essere;
- La patrimonializzazione dell'impresa affinché l'indebitamento non costituisca un fatto pregiudizievole alla continuità della gestione;
- La ragionevolezza degli investimenti programmati in relazione all'utile sperato, in termini di congruità e di rischio.

Il ruolo del collegio sindacale

Più in generale, il Collegio dovrà verificare che:

- Gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale o manifestamente imprudenti o azzardate, o dirette a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci o ancora in contrasto con delibere legalmente assunte;
- Gli amministratori siano consapevoli degli effetti delle operazioni programmate o concluse;
- Gli amministratori non siano portatori di interessi personali in conflitto;
- Le scelte gestionali siano improntate al principio di corretta informazione e ragionevolezza (congrue e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone);
- Non sia compromessa l'integrità del capitale sociale .

Lo Statuto di Aisa Impianti Spa e l'approvazione del piano industriale

2014-2018

Natura giuridica di società per azioni a partecipazione pubblica locale (art. 1), avente ad oggetto *“la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana di competenza degli enti locali”* (art. 4).

“Ai soci enti pubblici territoriali è riservato in via esclusiva almeno il 51% del capitale sociale. Al Comune di Arezzo, in ogni caso, è riservato in via esclusiva almeno il 50,01% del capitale sociale” (art. 5 comma 2).

Limitata trasferibilità delle quote - socio pubblico di riferimento Comune di Arezzo > art. 2449 c.c. riserva di nomina, sostituzione e revoca *“di uno o più consiglieri di amministrazione fino al limite massimo dei componenti il Consiglio ovvero l'amministratore unico”*(art. 21) - stessa facoltà è riservata al Comune di Arezzo con riferimento al Collegio Sindacale, che nella fattispecie assume anche compiti di controllo contabile (art. 30).

Lo Statuto di Aisa Impianti Spa e l'approvazione del piano industriale **2014-2018**

Piano industriale 2014-2018 adottato in adempimento della delega ricevuta dal Cda in sede di assemblea straordinaria dei soci, con riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale di Arezzo n. 134 del 15.10.2012 (in particolare punto 3, lett. b).

La società, mediante il proprio organo amministrativo, ha inteso dare concreta attuazione agli indirizzi generali espressi dall'assemblea dei soci e direttamente dall'ente territoriale di riferimento (Delibere Consiglio Comunale di Arezzo n. 134/2012 e n. 161/2009), sottolineando, peraltro, in un'ottica di futuro rafforzamento della compagine sociale (v. piano industriale pag. 48), il ruolo di controllo e non di gestione del soggetto pubblico.

CONCLUSIONI

A decorative graphic in the background features a microscope with a red and white tube, positioned over a 3D ribbon that forms a stylized 'S' shape. The ribbon is light green and has a slight shadow, giving it a three-dimensional appearance. The entire graphic is set against a white background.

Il piano industriale è atto di gestione nella piena responsabilità dell'organo amministrativo (nel caso di specie Consiglio di Amministrazione), chiamato a dare concreta forma agli indirizzi lato sensu "politici" portati dall'assemblea dei soci ed espressi dall'ente pubblico territoriale di riferimento, e che implica sicuri risvolti sul piano del generale assetto organizzativo della società, oggetto di vigilanza e controllo da parte del Collegio Sindacale.



GRAZIE

Per la vostra attenzione

